



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*
Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Progetto Virtual Pipeline Sardegna - Rete Energetica
Tratto Centro.

Procedimento Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi
dell'articolo 19, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e ss.mm.ii

ID Fascicolo 6068

Proponente ENURA S.p.A.

Elenco allegati Parere della Sottocommissione VIA della Commissione
tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS
n. 851 del 25 settembre 2023, acquisito al prot.
160840/MASE in data 10 ottobre 2023.

Osservazioni del Ministero della cultura espresse con
nota prot. prot. 10858-P del 21.03.2022, acquisita al
prot. 38347/MiTE del 24 marzo 2022.

✓ Resp.Set: Ciuffreda M.
Ufficio: VA_05-Set_03
Data: 10/11/2023

✓ Resp. Div.: Reillo O.R.
Ufficio: VA_05
Data: 12/11/2023



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2022, con il quale è stato conferito all'Arch. Gianluigi Nocco l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO l'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d'impatto ambientale;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 52 del 30 marzo 2015 recante "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previste dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

VISTO il decreto ministeriale 13 dicembre 2017, n. 342, recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA-VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 agosto 2019, n. 241, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;

PRESO ATTO che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS nominata con decreto ministeriale n. 241 del 20 agosto 2019;

VISTO l'articolo 15 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 264 dell'11 novembre 2022;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero della transizione ecologica cambia la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, presentata dalla Società ENURA S.p.A. con nota prot. EPCM/ENURA/FTT/14 del 26 aprile 2021, acquisita al prot. n. 44645/MATTM del 28 aprile 2021, per il progetto denominato "*Virtual Pipeline Sardegna - Rete Energetica Tratto Centro*";

PRESO ATTO della documentazione fornita con l'istanza;

VISTA la nota prot. n. 47837/MATTM del 6 maggio 2021, con cui la Divisione V della ex Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo ha disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS

ed ha comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ufficio e il responsabile del procedimento;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., lo studio preliminare ambientale e la documentazione allegata, sono stati pubblicati sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 6 maggio 2021 e che dell'avvenuta pubblicazione è stata contestualmente data comunicazione a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti potenzialmente interessati;

PRESO ATTO che il progetto è sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, in quanto compreso tra le opere dell'Allegato II-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., punto 1.b) "installazioni di oleodotti, gasdotti, condutture per il trasporto di flussi di CO₂, ai fini dello stoccaggio geologico, superiori a 20 km" e prevede modifiche o estensioni la cui realizzazione potenzialmente può produrre impatti ambientali significativi e negativi;

PRESO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di tre linee interrato per il trasporto di gas di vario diametro (DN 650, 150 e 100) e dai relativi impianti e punti di linea per il collegamento dei depositi/terminali di rigassificazione alle utenze industriali e residenziali nella zona centrale della Sardegna occidentale, nel settore interno rispetto al Golfo di Oristano, e ricade nel territorio dei Comuni di Santa Giusta, Oristano, Arborea, Terralba e Marrubiu;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. sono pervenute osservazioni, di cui la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS ha tenuto conto nell'espressione del proprio parere di competenza;

PRESO ATTO che il Proponente ha dichiarato che il progetto non ricade neanche parzialmente all'interno di aree naturali protette, come definite dalla L. n. 394/1991 e all'interno di siti della Rete Natura 2000, ma gli impatti derivanti dalla sua attuazione potrebbero interferire con alcuni siti ubicati ad una distanza inferiore di 5 km dalla condotta in questione, motivo per cui ai sensi dell'art. 10 c.3 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la procedura di Verifica di assoggettabilità comprende la procedura di Valutazione di Incidenza, di cui all'art. 5 del DPR 357/1997;

ACQUISITO un primo parere del Ministero per la Cultura – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, trasmesso con nota prot. 21220-P del 21 giugno 2021, assunta al prot. 67553/MATTM del 22 giugno 2021;

ACQUISITA al prot. 68786/MATTM del 25 giugno 2021 la nota della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato alla Difesa dell'Ambiente prot. 15125 del 24 giugno 2021 contenente:

- 1) la nota prot. n. 29309 del 10 giugno 2021 del Servizio Tutela del Paesaggio Sardegna Centrale;
- 2) la nota prot. n. 41403 del 14 giugno 2021 del C.F.V.A. - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Oristano;
- 3) la nota prot. n. 14303 del 16 giugno 2021 del Servizio pianificazione paesaggistica ed urbanistica;
- 4) la nota prot. n. 22100 del 18 giugno 2021 dell'A.R.P.A.S. - Dipartimento di Oristano;
- 5) la nota prot. n. 10132 del 17 giugno 2021 della Direzione Generale dei Trasporti;
- 6) la nota prot. n. 2177 del 11 giugno 2021 del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese indirizzata alla Regione Sardegna;
- 7) la nota prot. n.20014 del 21 giugno 2021 del Genio Civile di Oristano;
- 8) la nota prot. n.11952 del 21 giugno 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili - Capitaneria di Porto di Oristano;

ACQUISITE le controdeduzioni presentate da ENURA S.p.A. con la nota prot. CPM/ENURA/25/FTT dell'8 febbraio 2022, acquisita al prot. 19246/MITE del 16 febbraio 2022 alle osservazioni presentate dal Ministero della cultura e dalla Regione Sardegna;

ACQUISITO un secondo parere dal Ministero per la Cultura – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - trasmesso con nota prot. 10858-P del 21 marzo 2022, assunta al prot. 38347/MASE del 24 marzo 2022, costituito da n. 25 pagine che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

ACQUISITA al prot. 51542/MATTM del 26 aprile 2022 la nota della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato alla Difesa dell'Ambiente prot. 10424 del 26 aprile 2022 contenente:

- 1) la nota prot. n. 10834 del 03.03.2022 del Servizio Pianificazione Urbanistica e Paesaggistica;
- 2) la nota prot. n. 11678 del 09.03.2022 del Servizio Tutela del Paesaggio Sardegna Centrale;
- 3) la nota prot. n. 8457 del 15.03.2022 dell'A.R.P.A.S. - Dipartimento di Oristano;
- 4) la nota prot. n. R.EM 218 del 14.03.2022 del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese;
- 5) la nota prot. n. 9886 del 16.03.2022 del Genio Civile di Oristano;

ACQUISITO il parere n. 851 del 25 settembre 2023 della Sottocommissione VIA della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS, assunto al prot. n. 160840/MASE del 10 ottobre 2023, costituito da n. 70 pagine che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che, in detto parere, la Sottocommissione VIA - Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS, ha accertato che *“alla luce delle conclusioni del Livello 1 (Screening) della VINCA in merito alle implicazioni del progetto per i siti Natura 2000 ITB030033 ZSC Stagno di Pauli Maiori di Oristano, ITB034005 ZPS Stagno di Pauli Majori, ITB030016 ZSC Stagno di S'Ena Arrubia e territori limitrofi, ITB034001 ZPS Stagno di S'Ena Arrubia, ITB032219 ZSC Sassu – Cirras, ITB030037 ZSC Stagno di Santa Giusta, ITB030032 SIC Stagno di Corru S'Ittiri, ITB034004 ZPS Corru S'Ittiri, stagno di S. Giovanni e Marcedda, non sussiste alcun dubbio ragionevole da un punto di vista scientifico quanto all'assenza di incidenze significative negative sulle specie e sugli habitat dei siti sopra citati”, e che “alla luce delle conclusioni del Livello 2 (Valutazione Appropriata) della VINCA in merito alle implicazioni del progetto per il sito Natura 2000 ZSC interferita Sassu – Cirras, nonché per le aree ricomprese tra la ZSC ITB032219 Sassu-Cirras e la ZSC ITB030037 Stagno di Santa Giusta, non sussiste alcun dubbio ragionevole da un punto di vista scientifico quanto all'assenza di tali effetti e che il progetto non avrà incidenze negative sull'integrità dei siti”;*

CONSIDERATO, inoltre, che in detto parere n. 851 del 25 settembre 2023 la Sottocommissione VIA - Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ha ritenuto che *“il progetto dal titolo “Virtual Pipeline Sardegna - Rete Energetica Tratto Centro” non determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e pertanto non deve essere sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., purché si ottemperi alle condizioni ambientali citate nello stesso parere;*

RITENUTO che, con riferimento alle osservazioni espresse dalla Regione Sardegna – Assessorato alla Difesa dell'Ambiente, con nota prot. 15125 del 24.06.2021 e con successiva nota prot. 10424 del 26.04.2022, il Proponente dovrà tenerne conto nelle successive fasi autorizzative dell'opera;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato predisposto dalla Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., sulla base degli atti istruttori;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso e della proposta del Responsabile del Procedimento e della Dirigente della Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS di dover provvedere all'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità alla Procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, per il progetto denominato “*Virtual Pipeline Sardegna - Rete Energetica Tratto Centro*” proposto dalla ENURA S.p.A.;

DECRETA

Art. 1 Esito verifica

Il progetto denominato “*Virtual Pipeline Sardegna - Rete Energetica Tratto Centro*”, proposto dalla ENURA S.p.A., con sede a San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara 7, è escluso dalla Procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2.

Art. 2 Condizioni ambientali

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Sottocommissione VIA-della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 851 del 25 settembre 2023, acquisito al prot. 160840/MASE in data 10 ottobre 2023. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.
2. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero per la Cultura – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - trasmesso con nota prot. 10858-P del 21 marzo 2022. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 3 Verifiche di ottemperanza

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all' articolo 2.
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica svolge l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti individuati per la verifica di ottemperanza indicati nel parere della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS.
3. I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.

4. Qualora i soggetti di cui al comma 2 non provvedano a completare le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all' articolo 2 si provvederà con oneri a carico del proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 4

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento sarà notificato alla ENURA S.p.A., al Ministero della Cultura, alla Direzione generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alla Regione Sardegna, alla Provincia di Oristano; Comune di Marrubiu; Comune di Arborea; Comune di Terralba; Comune di Oristano; Comune di Santa Giusta, ad ARPA Sardegna, alla ASL di Oristano.

2. Sarà cura della Regione Sardegna comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

3. Il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 19, comma 11, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 integralmente sul Portale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA di questo Ministero (<https://va.mite.gov.it/it-IT>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito *web* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Direttore Generale

Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)